



Repertorio n.63071

Raccolta n.27728

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
"CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO DON VITTORIO ALLEGRI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta, nel mio studio, in Spinea in Via Verga n. 1.

Avanti a me dott. RASULO Giuseppe, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a Spinea, si è riunito in questo luogo e a quest'ora, in forma straordinaria il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE **"CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO DON VITTORIO ALLEGRI"** con sede legale in Salzano, Via Allegri n. 5 codice fiscale 82004450274 iscritta al n. 166 (VE/422) del Registro Regionale delle persone Giuridiche per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adozione del nuovo statuto (anche ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) in combinato disposto con il D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), e in conformità con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari").

Sono presenti i Signori

- Mons. ZANOTTO Giulio, nato a Camposampiero il giorno 12 agosto 1968, residente a Salzano, via Roma n. 57, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione a ciò autorizzato in forza di statuto;

- BUSATTO Luigino, nato a Salzano il giorno 8 gennaio 1944, residente a Salzano, via Giacomo Puccini n. 8,

- PELLIZZON Paolo nato a Noale il giorno 12 dicembre 1963, residente a Salzano, via Borgo Valentini n. 31/A, entrambi quali consiglieri,

- DE MARCHI Giovanna, nata a Mirano (VE) il giorno 9 settembre 1958, residente a Scorzè, via Padova n. 26/A, quale membro onorario il quale è stato invitato a partecipare all'odierna assemblea ai fini di statuto, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo.

Assume la Presidenza lo stesso Mons. ZANOTTO Giulio, come sopra costituito, il quale mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione in sede straordinaria e a tal fine constatata e mi fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in via straordinaria a mezzo di delibera in data 28 maggio 2019 inviata a tutti i componenti nelle loro rispettive qualità.

Sono pertanto presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: Mons. ZANOTTO Giulio, BUSATTO Luigino, PELLIZZON Paolo ed il membro onorario: DE MARCHI Giovanna.

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE VENEZIA

IL 11/07/2019

AL N. 1039

€. 245,00

Il Presidente dichiara pertanto che la presente riunione è validamente convocata ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente statuto, ed è quindi atta a deliberare sugli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente espone quanto segue:

relativamente al primo ed unico punto all'ordine del giorno propone che il Consiglio ratifichi e comunque in ogni caso deliberi l'adozione di un nuovo testo dello statuto adeguato alle attuali esigenze della fondazione ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) in combinato disposto con il D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), e in conformità con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari" nel testo proposto ed esaminato nella riunione del 28 maggio 2019.

Per effetto di quanto esposto, il Presidente propone che il Consiglio approvi le proposte e qui discusse ulteriori modifiche allo statuto.

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito e dopo breve ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione, avendo espresso parere favorevole il membro onorario, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1- di adottare il nuovo testo dello statuto, anche in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), e dalla circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari", che nella versione deliberata ed aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura delle parti modificate e di quelle già vigenti.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS; fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Ente nei registri ONLUS.

L'assemblea inoltre

D E L I B E R A

2- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. ZANOTTO Giulio affinché abbia a dare esecuzione alle deliberazioni assunte ed accettare ed introdurre alle suddette deliberazioni e all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione e/o il deposito del presente atto ai competenti uffici.

Null'altro essendo a deliberare e nessuno chiedendo la paro-

la, il Presidente dichiara chiusa la Assemblea alle ore diciannove.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio su un foglio per due facciate intere e fino a qui di questa facciata terza.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

F.to Mons. Giulio ZANOTTO

" Luigino BUSATTO

" Paolo PELLIZZON

" DE MARCHI Giovanna

" Giuseppe RASULO Notaio

Allegato "A" al n. 27728 di Raccolta

"CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO DON VITTORIO ALLEGRI - ETS"

Centro di servizi alla persona

S T A T U T O

CAPO 1^

ORIGINE - NATURA GIURIDICA - SCOPO E MEZZI DELL'ENTE

P R E M E S S A

La Casa di Riposo e Soggiorno Don Vittorio Allegri è sorta con la denominazione "Opera Pia Ospitale Civile e Casa di Riposo Massa Poveri" a seguito del lascito testamentario 10 marzo 1828 dell'allora Arciprete Don Vittorio Allegri.

La casa di riposo non appena costituita veniva indicata come erede universale residuaria di ogni sua sostanza stabile e mobile.

L'eredità veniva assunta dall'Opera Pia "Vittorio Allegri" di Salzano sino all'attivazione della Casa di Riposo come segno concreto di una presenza cristiana del Parroco all'interno della sua comunità ecclesiale.

La fondazione fu eretta in ente morale con decreto 19 maggio 1836 n. 16043-600 dell'Imperiale Regio Governo Austriaco, e riconosciuta autonoma ai sensi della legge 3 agosto 1862 con decreto prefettizio 20 dicembre 1869 n. 19392 e con decisione del Consiglio di Stato comunicata con nota della Prefettura di Venezia 8 agosto 1893 n. 12488/div. 2^.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile ed in forza dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto all'Ente già denominato "Ospitale Civile Massa Poveri Casa di Ricovero" con sede in Salzano è stato attribuito il riconoscimento della personalità giuridica privata.

L'Istituzione è regolamentata dal presente statuto, dal decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2244 del 12 settembre 1994, nonché dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive disposizioni integrative e correttive.

Art. 1) - DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA

La Fondazione Ente di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è Ente del terzo settore (ETS) con la denominazione sociale di "Casa di Riposo e Soggiorno Don Vittorio Allegri - ETS" Centro di servizi alla persona - con sede in Salzano (VE).

Il presente statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Codice Civile così modificato sostituisce il precedente statuto, con effetto come specificato al successivo articolo 17.

Art. 2) - SCOPI

L'Ente persegue senza scopo di lucro finalità esclusivamente di solidarietà sociale e quindi svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo 03.07.2017 n.117

ed in particolare ha per scopo:

- a) di ospitare i poveri, in particolare i poveri vecchi della Parrocchia di Salzano compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, avendo il medesimo finalità eminentemente religioso - caritativa oltre che filantropica;
- b) di sostenere economicamente con sovvenzioni da determinare di anno in anno uno o più aspiranti al sacerdozio della Parrocchia di Salzano che frequentino la scuola presso il Seminario Vescovile di Treviso;
- c) di accogliere, in caso di disponibilità di posti, poveri provenienti da altre parrocchie e comuni diversi, autosufficienti e non;
- d) di accogliere in soggiorno diurno poveri della Parrocchia di Salzano o di altre parrocchie di altri comuni;
- e) far celebrare ogni anno dodici sante messe "iuxta mentem testatoris", possibilmente all'interno della Casa di Riposo.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo ad eccezione di ogni altra attività direttamente connessa con le finalità dei punti precedenti e comunque in via non prevalente.

L'Ente non persegue fini di lucro per cui le rette debbono essere commisurate al solo rimborso delle spese di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 3) - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente al 31.12.2018 ammonta ad Euro 5.612.492,00

(cinquemilioneisecentododicimilaquattrocentonovantadue virgola zero zero) ed è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dai relativi inventari o pubblici registri immobiliari. Per il periodico aggiornamento si fa rinvio all'inventario predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il patrimonio potrà subire variazioni in aumento a seguito di donazioni, legati, oblazioni, elargizioni da parte di cittadini, Enti, Associazioni che abbiano desiderio e amore al potenziamento della struttura.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del Terzo settore competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 4) - MEZZI E FUNZIONAMENTO

L'Ente provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette pagate dalle "persone" accolte non ammesse gratuitamente, con le ritenute, ove necessario, di parte delle pensioni degli assistiti, con le rette che i Comuni o altri soggetti pubblici o privati corrispondono per il loro assistiti o con altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

Specifici regolamenti stabiliranno le modalità di accoglimento delle "persone" nonché il funzionamento della struttura.

L'Ente, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici territoriali competenti in materia socio-assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti, purché non in contrasto con quanto previsto nel presente statuto.

CAPO II^

ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Art. 5) - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione con funzioni di governo ed indirizzo politico-amministrativo;
- b) il Presidente con funzioni di rappresentanza;
- c) il Direttore con funzioni e poteri di gestione, amministrazione e organizzazione;
- d) l'Organo di Controllo.

Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, svolgono le loro funzioni nel rispetto del principio di massima collaborazione e con osservanza dei rispettivi regolamenti, al fine di assicurare i servizi sempre migliori.

Art. 6) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

La Casa di Riposo e Soggiorno Don Vittorio Allegrì è retta da un Consiglio di Amministrazione a cui compete ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dall'Arciprete pro-tempore di Salzano, che lo presiede, e da due Consiglieri, persone probe e di spiccata sensibilità sociale, nominate dal Comune di Salzano da scegliersi, ciascuno, entro due terne di nomi che verranno proposti dal Presidente, rispettando così la volontà del testatore.

Il Consiglio di Amministrazione su proposte del Presidente può nominare un membro onorario che può essere invitato a partecipare all'attività dell'Ente ed esprimere pareri e formula proposte.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore

dell'Ente, con parere consultivo, il quale prepara i lavori e, se richiesto, illustra i punti dell'ordine del giorno.

Al Consiglio di Amministrazione assiste un segretario, nominato dal Presidente, responsabile della stesura del verbale.

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono ad almeno quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica a seguito di pronuncia dello stesso Consiglio comunicata all'interessato per iscritto.

Il consigliere ha otto giorni di tempo per eventuali osservazioni e giustificazioni.

La decadenza assume efficacia dopo otto giorni dall'eventuale presentazione di osservazioni e giustificazioni.

Previa comunicazione del Presidente e segnalazione di una terna di nomi il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione del consigliere decaduto.

Il nuovo consigliere dura in carica il residuo tempo mancante all'ultimazione del quinquennio.

Art. 7) - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI

L'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Ente o per svolgere il proprio mandato.

Art. 8) - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione amministra l'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa.

In particolare il Consiglio delibera ed approva:

- a) lo Statuto e le sue modifiche;
- b) il Regolamento del personale e la relativa pianta organica (organigramma);
- c) i Regolamenti relativi al servizio amministrativo, ai servizi generali, alle norme sull'accoglimento delle "persone", nonché quelli che ritiene opportuni per il miglior funzionamento dell'Ente;
- d) il Bilancio Preventivo determinando contestualmente i corrispettivi dei servizi erogati o da erogarsi, nonché gli eventuali rimborsi spese agli Amministratori, i compensi per l'Organo di Controllo, le relative variazioni o modificazioni, il Bilancio Consuntivo; il tutto nelle forme di legge;
- e) tutti i provvedimenti demandati al Consiglio dalle leggi e dai regolamenti;

f) la nomina del Direttore;

g) designa il Vice Presidente scelto fra i consiglieri.

Il Consiglio nomina l'Organo di Controllo secondo le disposizioni della vigente normativa.

Qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità per la propria gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Ente potrà stipulare idonee convenzioni con terzi. Potrà altresì concorrere a costituire o partecipare a società cooperative, consorzi, in conformità alla normativa vigente.

Art. 9) - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni straordinarie sono convocate per modifiche dello Statuto, per lo scioglimento o per fusioni dell'Ente con altri Enti, per alienazione del patrimonio o parte di esso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma una volta al mese e tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o ne facciano richiesta i due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso con invito portante l'elenco degli argomenti da trattare, mediante mail o posta certificata, con obbligo di risposta, oppure con raccomandata da recapitare almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente 24 ore prima della data della riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza, oltre che del Presidente, dei due consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza con scrutinio palese o segreto.

Lo scrutinio segreto è ammesso quando si tratta di persone o nei casi in cui lo richiedano due consiglieri.

Ciascun consigliere ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del suo voto ed ogni altra osservazione attinente alla materia in trattazione.

I consiglieri che per qualsiasi motivo sono interessati nell'oggetto da trattare si allontanano dalla sala delle riunioni.

Art. 10) - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Ente in giudizio ed in tutti i casi in cui è prevista la partecipazione dell'Ente stesso.

Spettano, inoltre, al Presidente:

1. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
2. ogni altra funzione non attribuita al Consiglio di Amministrazione od altri soggetti dell'Ente;

3. in caso di urgenza il Presidente può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni adottate dal Presidente debbono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni a pena di decadenza.

Art. 11) - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DELEGHE AI CONSIGLIERI

Al Vice presidente sono demandate tutte le competenze del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente può attribuire una delega, purchè definita e precisata, a ciascun consigliere. Sull'attività svolta il consigliere delegato riferisce al Presidente o al Consiglio per i provvedimenti conseguenti.

Art. 12) - DIRETTORE

Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e, come tale, adotta - informando il Presidente ed il Consiglio - tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio, esprimendo il proprio parere di legittimità, obbligatorio e non vincolante, con obbligo di citazione motivata nella deliberazione.

Per l'analitica definizione delle competenze del Direttore si fa rinvio al regolamento di amministrazione.

Art. 13) - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico .

L'Organo di Controllo è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro e svolge le funzioni previste dalle leggi vigenti, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento; svolge inoltre la revisione legale dei conti.

CAPO III^

SERVIZI E UFFICI DELL'ENTE

Art. 14) - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze delle "persone" accolte senza distinzione di condizioni personali, sociali e religiose.

L'Ente per sua natura e per l'osservanza delle clausole testamentarie pratica il culto cattolico.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta alle "persone".

Ognuno è libero, se lo ritiene opportuno, di farsi assistere

dal Ministro di culto cui appartiene, previo avviso alla Direzione della Casa di Riposo e Soggiorno con l'esclusione di qualsiasi forma di proselitismo.

L'azione degli Organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità e competenza, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione.

Art. 15) - REGOLAMENTI

Appositi regolamenti disciplineranno il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con le persone accolte, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme del presente statuto.

CAPO IV^

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16) - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni normative in vigore e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza socio-sanitaria ed in particolare le leggi regionali della Regione Veneto.

Art. 17) - ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entrerà in vigore dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS; fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Ente nei registri ONLUS.

F.to Mons. Giulio ZANOTTO

" Luigino BUSATTO

" Paolo PELLIZZON

" DE MARCHI Giovanna

" Giuseppe RASULO Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI RILASCI PER GLI USI CONSENTITI. SPINEA, 17/07/2019